

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 594-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MORINO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964  
(V. Stampato n. 1045)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 maggio 1964*

**Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1964**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana  
e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano  
il 31 luglio 1962**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 594 che viene presentato al Senato per l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano conclusa il 31 luglio 1962, altro non rappresenta che il rinnovo della precedente Convenzione stipulata il 21 aprile 1951.

Questa Convenzione non si discosta, nella sostanza, dagli schemi delle precedenti, che risalgono agli accordi stipulati tra i due Stati contraenti coi Patti Lateranensi del 1929.

Identiche a quelle italiane restano pertanto le monete che lo Stato Vaticano intende coniare, sia come composizione chimica, come metallo, come dimensione, come valore nominale ed intrinseco dei singoli pezzi. Altrettanto dicasi per il corso legale nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, nonchè per il potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Eventi straordinari della Città del Vaticano, quale il periodo di Sede Vacante, in

ciascun Anno Santo giubilare e nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico, hanno determinato per lo Stato della Città del Vaticano la necessità di apportare varianti in senso quantitativo: per le monete diverse dall'oro lo Stato della Città del Vaticano è autorizzato a coniare quantitativi maggiori in aggiunta ai 100 milioni stabiliti. Più precisamente, nell'articolo 6 è previsto nel caso di Sede Vacante, e nell'anno in cui si è verificata la Vacanza l'importo di 100 milioni di lire italiane rispetto ai 50 milioni previsti dalla precedente Convenzione; così dicasi per ciascun Anno Santo giubilare, mentre nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Città del Vaticano potrà coniare monete per l'importo di lire 200 milioni di lire italiane in aggiunta al limite massimo precedentemente concesso.

La durata della Convenzione viene fissata in dieci anni a partire dal 1° gennaio 1961, con il diritto per entrambe le parti di denunciarla con preavviso di mesi sei.

Si ha ragione di ritenere, per quanto sopra, che il Senato approverà il disegno di legge.

MORINO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, conclusa nella Città del Vaticano il 31 luglio 1962.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 9 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.